

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 345

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2004)

—————

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE relative alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è stato disposto in base alla delega della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) e in particolare in base all'articolo 1, comma 1, che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e all'allegato B che prevede appunto, che sul provvedimento siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari.

Con il presente decreto legislativo si vuole dare attuazione alle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE, 2003/100/CE, che stabiliscono i requisiti e le determinazioni relative alla disciplina delle sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Per la mancata attuazione delle direttive la Commissione europea ha emesso, ai sensi dell'art. 226 del Trattato:

- per la direttiva 2003/57/CE, una lettera di messa in mora in data 3.10.2003 (proc. 2003/0967);
- per la direttiva 2002/32/CE, un parere motivato in data 16.12.2003 (proc. 2003/0783).

Per la mancata attuazione della direttiva 2001/102/CE, invece, la Commissione europea ha proposto, in data 16.12.2003, ricorso davanti alla Corte di Giustizia (proc. 2002/0500).

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento delle politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero della salute.

Il provvedimento si compone di 11 articoli e di 2 allegati:

- **l'articolo 1** stabilisce quale campo di applicazione del decreto la disciplina delle sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
- **l'articolo 2** fa riferimento alle definizioni fornendo il significato dei termini e delle locuzioni che si utilizzano nel provvedimento;
- **l'articolo 3** stabilisce i limiti delle sostanze indesiderabili tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, indicate nell'allegato I. Viene fissata, da parte delle autorità incaricate dei controlli, ai sensi del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, l'effettuazione di indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti disciplinati dal presente decreto, ai fini della relativa riduzione o eliminazione. Inoltre, nel caso di aumento dei livelli dei limiti fissati nell'allegato I, con decreto del Ministro della salute sono individuate soglie di intervento, necessarie alle predette indagini da parte delle competenti autorità. Infine, è prevista la trasmissione, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 18 del predetto decreto legislativo n. 223

del 2003, di tutte le informazioni e i risultati relativi alla fonte di sostanze indesiderabili nonché alle misure adottate per ridurre o eliminare il contenuto delle stesse:

- **l'articolo 4** concerne i provvedimenti da adottare nel caso in cui una quantità massima stabilita nell'allegato I o una sostanza indesiderabile non menzionata nello stesso, presenta un pericolo per la salute animale, umana o per l'ambiente: in tali ipotesi il Ministero della salute riduce il livello massimo di quantità di sostanze indesiderabili, stabilisce un livello massimo, oppure vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti in esame, informando la Commissione europea, gli altri Stati membri e le Amministrazioni interessate. Tali disposizioni, fissate dal Ministero della salute, rimangono in vigore fino a quando non intervengono disposizioni comunitarie;
- **l'articolo 5** introduce il divieto di diluizione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, che contengono una sostanza indesiderabile con un livello massimo superiore a quello fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti parimenti destinati all'alimentazione degli animali;
- **l'articolo 6** richiama, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili la disciplina prevista dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223;
- **l'articolo 7** prescrive che i mangimi complementari non possono contenere le sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi;
- **l'articolo 8** definisce le modalità relative all'importazione e all'esportazione dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali; in particolare, viene prevista la possibilità dell'importazione e dell'immissione in circolazione soltanto per i prodotti il cui contenuto di sostanze indesiderabili sia conforme ai livelli fissati nell'allegato I. Inoltre, in conformità all'articolo 12 del Regolamento (CE) 178/2002, è stabilita la possibilità, da parte del Ministero della salute, di respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi a quanto prevede il presente decreto;
- **l'articolo 9** contempla le sanzioni per la violazione delle norme richiamate nel decreto;
- **l'articolo 10** prevede la natura sostitutiva e cedevole del presente decreto legislativo, in caso di adozione da parte delle regioni o province autonome di analogo provvedimento attuativo delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE, 2003/100/CE;
- **l'articolo 11** precisa che dall'applicazione del decreto non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1), abroga le norme in contrasto o incompatibili (comma 2) ed prevede, infine, l'immediata entrata in vigore del decreto (comma 3)

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato, e, pertanto, non viene presentata la relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
- Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
- Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- Vista la direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- Vista la direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario n.102 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985, e successive modifiche;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
- Visto il regolamento interministeriale 23 dicembre 2002, n. 317, recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE ;
- Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche;
- Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti della Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e degli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali .
2. Sono fatte salve le disposizioni relative :
 - a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2001, n. 433;
 - b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche;
 - c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali a condizione che detti residui non siano menzionati nell'allegato I;
 - d) ai microrganismi nei mangimi;
 - e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985;
 - f) ai mangimi per animali disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modifiche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “mangimi”: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;
- b) “materie prime per mangimi”: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;
- c) “additivo”: additivo quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera a), dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
- d) “premiscele”: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;
- e) “mangimi composti”: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;
- f) “mangimi complementari”: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;
- g) “mangimi completi”: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;
- h) “prodotti destinati all'alimentazione degli animali”: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o già utilizzato per l'alimentazione degli animali;
- i) “razione giornaliera”: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;
- j) “animali”: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;
- k) “immissione in circolazione” o “circolazione”: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di

trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;

- l) “sostanza indesiderabile”: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che può influire sfavorevolmente sull'allevamento.

Art.3

(Limiti di tolleranza)

1. Le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.
2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, le Autorità preposte all'espletamento dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili.
3. Nei casi di aumento dei livelli delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I, il Ministro della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 2, stabilisce le soglie di intervento nell'allegato II;
4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri.

Art.4

(Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo)

1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantità massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri nonché le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.
2. La decisione di cui al comma 1 è mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.

Art.5

(Divieto di diluizione)

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell' allegato I non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art.6

(Restrizioni e controlli)

1. I prodotti destinati all'alimentazione animale conformi al presente decreto, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, sono sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223.

Art. 7

(Mangimi complementari)

1. I mangimi complementari, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi .

Art. 8

(Importazioni ed esportazioni)

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunità europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.
2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.
3. Il Ministero della salute può respingere verso il paese terzo esportatore, in conformità all'articolo 12 del Regolamento (CE) n.178/2002, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Art.9

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio, prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, è punito con l'ammenda da euro 15.493,70 a euro 61.970,00.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale.
4. In caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tal caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

Art.10

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
2. E' abrogato il decreto interministeriale 23 dicembre 2002, n. 317.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

ALLEGATO I
(articolo 1, comma 2, lettera c))

ALLEGATO 1

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%	
1	2	3	
1. Arsenico ⁽¹⁾	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	2	
	- farina d'erbe, d'erba medica e di trifoglio, polpe essiccate di barbabietole da zucchero e polpe essiccate di barbabietole da zucchero melassate	4	
	- pannello di palmisti	4 ⁽²⁾	
	- fosfati e alghe marine calcaree	10	
	- carbonato di calcio	15	
	- ossido di magnesio	20	
	- mangimi ottenuti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini farina di alghe marine e materie prime per mangimi	15 ⁽³⁾	
	- derivati dalle alghe marine	40 ⁽³⁾	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	2	
	- mangimi completi per pesci e mangimi completi per animali da pelliccia	6 ⁽³⁾	
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	4	
	- mangimi minerali	12	
	2. Piombo	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	10
		- foraggio verde	40
- fosfati e alghe marine calcaree		15	
- carbonato di calcio		20	
- lieviti		5	
Mangimi completi		5	
Mangimi complementari, ad eccezione di:		10	
- mangimi minerali		15	
3. Fluoro		Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	150
		- mangimi d'origine animale, ad eccezione dei crostacei marini come krill marino	500
	- fosfati e crostacei marini come il krill marino	2000	
	- carbonato di calcio	350	
	- ossido di magnesio	600	
	- alghe marine calcaree	1000	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150	
	- mangimi completi per bovini, ovini, caprini		
	- durante l'allattamento	30	
	- altri	50	
	- mangimi completi per suini	100	
	- mangimi completi per pollame	350	
	- mangimi completi per pulcini	250	
	Composti minerali per bovini, ovini e caprini	2000 ⁽¹⁾	
Altri mangimi complementari	125 ⁽²⁾		
4. Mercurio	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	0,1	
	- mangimi provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini	0,5	
	Mangimi completi, ad eccezione di:	0,1	
	- mangimi completi per cani e gatti	0,4	
	Mangimi complementari, ad eccezione di:	0,2	
	- mangimi complementari per cani e gatti		



ALLEGATO 1

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
5. Nitriti	Farina di pesce Mangimi completi ad eccezione di:	60 (espresso in nitrito di sodio) 15 (espresso in nitrito di sodio)
6. Cadmio	- mangimi per animali da compagnia, salvo uccelli e pesci ornamentali	
	Materie prime per mangimi di origine vegetale	1
	Materie prime per mangimi di origine animale, ad eccezione di:	2
	- mangimi per animali da compagnia	
	Fosfati	10 ⁽³⁾
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini ad eccezione di:	1
	- mangimi completi per vitelli, agnelli e capretti	
	Altri mangimi completi, ad eccezione di:	0,5
	- mangimi per animali da compagnia	
	Mangimi minerali	5 ⁽⁴⁾
	Altri mangimi complementari per bovini, ovini e caprini	0,5
7. Aflatossina B ₁	Tutte le materie prime per mangimi	0,02
	Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di:	0,02
	- mangimi completi per animali da latte	0,005
	- mangimi completi per vitelli e agnelli	0,01
	Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi completi	0,01
	Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli)	0,02
	Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani)	0,02
	Altri mangimi complementari	0,005
8. Acido cianidrico	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	50
	- semi di lino	250
	- panelli di lino	350
	- prodotti di manioca e panelli di mandorle	100
	Mangimi completi, ad eccezione di:	50
	- mangimi completi per pulcini	10
9. Gossipolo libero	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	20
	- semi di cotone	5000
	- panelli di semi di cotone e farina di semi di cotone	1200
	Mangimi completi, ad eccezione di:	20
	- mangimi completi per bovini, ovini e caprini	500
	- mangimi completi per pollame (salvo pollame da produzione di uova) e vitelli	100
	- mangimi completi per conigli e suini (salvo i suinetti)	60

ALLEGATO 1

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
). Teobromina	Mangimi completi, ad eccezione di:	300
	- mangimi completi, per bovini adulti	700
l. Essenza volatile di senape	Materie prime per mangimi, ad eccezione di:	100
	- pannelli di colza	4000(espresso in isotiocianato di allile)
	Mangimi completi, ad eccezione di:	150(espresso in isotiocianato di allile)
	- mangimi completi per bovini, ovini e caprini (salvo animali giovani)	1000(espresso in isotiocianato di allile)
	- mangimi completi per suini (salvo i suinetti) e per pollame	500(espresso in isotiocianato di allile)
2. Viniltiossazolidone (vinilossazolidintione)	Mangimi completi per pollame, ad eccezione di:	1000
	- mangimi completi per pollame da produzione di uova	500
3. Segale cornuta (claviceps purpurea)	Tutti i mangimi contenenti cereali non macinati	1000
f. Semi di piante spontanee e di frutti, non acinati o frantumati, contenenti alcaloidi ucosidi o altre sostanze tossiche, isolatamente insieme tra cui:	Tutti i mangimi	3000
Lolium temulentum L.,		1000
Lolium remotum Schrank,		1000
Datura stramonium L.		1000
. Rizinus - Ricinus communis L.	Tutti i mangimi	10(espresso in gusci di ricino)
Crotalaria spp.	Tutti i mangimi	100
Aldrin } isolatamente o assieme espressi	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01
Dieldrin } in dieldrin	-grassi	0,2
Canfene clorurato (toxafene)	Tutti i mangimi	0,1
Clordano (somma degli isomeri cis e trans e o stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,02
	- grassi	0,05
DDT (somma degli isomeri del DDT, del D e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,05
	- grassi	0,5

ALLEGATO 1

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e dell'endosulfan solfato espressa come endosulfan)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: - granoturco e derivati della sua trasformazione - semi oleosi e derivati della loro trasformazione - mangimi completi per pesci	0.1 0.2 0.5 0.005
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: - grassi	0.01 0.05
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloroepossido, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: - grassi	0.01 0.2
25. Esaclorobenzolo (HCB)	Tutti i mangimi, ad eccezione di: - grassi	0.01 0.2
26. Esaclorocicloesano (HCH) 26.1 Isomero alfa	Tutti i mangimi, ad eccezione di: - grassi	0.02 0.2
26.2 Isomero beta	Mangimi composti, ad eccezione di: - mangimi per bestiame da latte Materie prime per mangimi, ad eccezione di: - grassi	0.01 0.005 0.01 0.1
26.3 Isomero gamma	Tutti i mangimi, ad eccezione di: - grassi	0.2 2

ALLEGATO

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3
<p>27. Diossina (somma di dibenzo-para-diossine policlorurate (PCDD) e di dibenzofurani policlorurati (PCDF) espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) usando i TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997) dell'OMS</p>	<p>a) Tutti i componenti dei mangimi di origine vegetale compresi gli oli vegetali e sottoprodotti</p> <p>b) Minerali intesi conformemente all'allegato della direttiva 96/25/CE relativa alla circolazione ed all'utilizzo di materie prime per mangimi</p> <p>c) Argilla caolinitica, solfato di calcio biidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici, clinoptilolite di origine sedimentaria e perlite appartenente al gruppo degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti autorizzati in conformità alla direttiva 70/524/CE.</p> <p>d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova</p> <p>e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti</p> <p>f) Olio di pesce</p> <p>g) Pesce, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20% di grasso⁽⁷⁾</p> <p>h) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci</p> <p>i) Mangimi per pesci, Animali da compagnia</p> <p>j) Idrolisati proteici di pesci contenenti oltre il 20% di grasso</p>	<p>0.75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>1.0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>0.75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>2.0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>0.75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>1.25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>0.75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>2.25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p> <p>2.25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG^(5,6)</p>

ALLEGATO 1

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo in mg/Kg (ppm) di mangime al tasso di umidità del 12%
1	2	3

28. Albicocco *Prunus armeniaca* L.
29. Mandorlo amaro - *Prunus dulcis* (mill.) D.A. Webb var. amara (DC) Focke [= *prunus amygdalus* Batsch var. amara (DC.) Focke]
30. Frutti del faggio non decorticati - *fagus silvatica*
31. Camelina - *Camelina sativa* (L.) Crantz
32. Mowrah , Bassia, Madhuca-Madhuca longifolia (L.) Machr. = *Bassia Longifolia* L. = *Illipe alabronum* Engl. *Madhuca indica* melin [= *Bassia Latifolia* (Roxba) = *Illipe latifolia* (Roscb.) F. Mueller]
33. Purgère *Jatropha curcas* L.
34. Croton - *Croton tiglium* L.
35. Senape indiana - *Brassica juncea* (L) Czern e Coss. Ssp. *Ntegrifolia* (West.) Thell.
36. Senape di sarepte - *Brassica uncea* (L) Czern e Coss. Ssp *uncea*.
37. Senape cinese - *Brassica juncea* (L) Czern e Coss. Ssp. *Juncea varutea* Batalin.
38. Senape nera - *Brassica nigra* (L) och.
39. Senape abissina (senape etiopica) *Brassica carinata* A. Braun

Tutti i mangimi

Semi, frutti, e derivati delle piante corrispondenti possono essere presenti nei mangimi solo in quantità non determinabile.

- (1) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di fluoro pari all' 1,25% del contenuto in fosfato.
- (2) Contenuto di fluoro per 1% di fosforo.
- (3) Gli Stati membri possono parimente prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1% di fosforo
- (4) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg per 1% di fosforo
- (5) Concentrazioni upperbound; le concentrazioni upperbound sono calcolate presupponendo che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite di quantificazione
- (6) Questi limiti massimi saranno riveduti per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare in vista dell'inclusione dei PCB diossina-simili nei tenori da fissare, e saranno ulteriormente riveduti al più tardi entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre in modo significativo i livelli massimi
- (7) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati ad animali da pelliccia è esentato dal limite massimo e un tenore massimo di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/KG di prodotto è applicabile al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo o da circo. I prodotti, proteine animali lavorate, prodotte a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è pertanto vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.
- (8) i livelli massimi si riferiscono all'arsenico totale .
- 9) su richiesta delle autorità competenti, l'operatore responsabile deve eseguire un'analisi per dimostrare che il contenuto di arsenico inorganico è inferiore a 2 ppm. Questa analisi è particolarmente importante per la specie di alga marina hijik (*Hizikia fusiforme*).

ALLEGATO II

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Soglia di intervento in mg/Kg (ppm) di prodotto destinato all'alimentazione degli animali al tasso di umidità del 12%	Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad esempio, natura dell'indagine da effettuare)
-------------------------	--	---	--

(p.m.)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

*Com. Bergomi
ve alla Commissione*

Punto n. 1.5

**CONFERENZA STATO- REGIONI
SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 2004**

Oggetto: Parere sullo schema di decreto legislativo, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali recante attuazione delle direttive 2001/102/CE e 2002/32/CE e 2003/57/CE relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Esiti: nella riunione tecnica dell'11 febbraio 2004 i rappresentanti regionali hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica.

Il provvedimento in esame è stato disposto in attuazione alla delega concessa dall'articolo 1, comma 3 della legge 3 febbraio 2003 n. 14 (legge comunitaria 2002) per il recepimento della direttive comprese nell'allegato B e per le quali il termine di scadenza della delega è fissato al 22 febbraio 2004.

Per la mancata attuazione della Direttive la Commissione Europea ha emesso già, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato:

- una lettera di messa in mora il 3 ottobre 2003 per la direttiva della Commissione 2003/57/CE del 17 giugno 2003 di modifica della direttiva 2002/32/CE;
- un parere motivato il 16 dicembre 2003 per la direttiva 2002/32/CE;
- ha proposto, in data 16.12.2003, ricorso davanti alla Corte di Giustizia per la mancata attuazione della direttiva 2001/102/CE.

Lo schema di decreto legislativo in oggetto stabilisce i limiti delle sostanze indesiderabili tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali e fissa le modalità di effettuazione delle indagini, prevedendo, nel caso di aumenti dei livelli previsti, che vengano definite dal Ministro della salute soglie di intervento.

In sede tecnica l'11 febbraio 2004, cui erano presenti rappresentanti del Ministero della salute e delle politiche agricole e forestali, i rappresentanti delle Regioni hanno presentato alcune proposte di emendamenti, che sono state esaminate nel corso della riunione che si riportano di seguito.

1) Nelle "Premesse" allo schema di decreto legislativo inserire anche la seguente:
" Visto il Dlgs. 13 aprile 1999, n. 123, pubblicato nella G.U. n.105 del 7 maggio 1999".
Tale richiesta è stata accolta dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

2) Articolo 3

al comma 3, alla seconda alinea, dopo le parole "Ministero della salute", aggiungere le seguenti:
" anche su segnalazione delle Regioni".

Tale richiesta è stata accolta dai rappresentanti delle Amministrazioni centrali.

3) Articolo 7

se ne propone la seguente riformulazione:

"1. I mangimi complementari, qualora non contemplati nell'Allegato 1, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi".

I rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno dichiarato di non potere accogliere la proposta di emendamento, in quanto inciderebbe sui contenuti dell'Allegato 1, modificando pertanto un allegato alla Direttiva con l'introduzione di misure più restrittive di quelle decise in sede di Comunità Europea.

Si sottopone all'esame della Conferenza stato - Regioni per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il Direttore
Riccardo Carpino

Riccardo Carpino